

Policy in materia di conflitti di interesse

Policy interna per l'individuazione, la prevenzione, il contenimento e la gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, nell'assunzione di partecipazioni e nelle operazioni con i Soggetti Collegati

PY003-002

Approvazione
06/05/2026

Efficacia
01/06/2026

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	DEFINIZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI	4
3	REGISTRO DEI CONFLITTI	6
4	GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MAGGIORI INFORMAZIONI PROVENIENTI DAI CLIENTI	6
5	MODELLO OPERATIVO DI GRUPPO	6
	5.1 SERVIZI OFFERTI ED ATTIVITÀ SVOLTE DAL GRUPPO BANCA GENERALI.....	6
6	METODOLOGIA ADOTTATA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	10
7	INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE GENERATRICI DI CONFLITTO DI INTERESSI E IDENTIFICAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI GESTIONE	11
	7.1 MISURE GENERALI E SPECIFICHE DI GESTIONE	11
8	IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	12
	8.1 OBIETTIVI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	12
	8.2 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLE FATTISPECIE DI CONFLITTO DI INTERESSE.....	12
9	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	12

1 Introduzione

Il presente documento ha come obiettivo quello di illustrare l'approccio che Banca Generali (di seguito la "Banca") ha adottato in merito ai conflitti di interesse.

La normativa prevede che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori la Banca:

- adotti ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca stessa, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;
- mantenga e applichi disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;
- quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informi chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi;
- mantenga e aggiorni regolarmente un registro nel quale riporta i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti.

La presente Policy illustra, pertanto, le macro - tipologie di conflitti di interesse connesse all'attuale struttura del Gruppo Bancario ed alle attività e/o servizi da esso prestati nonché le misure adottate al fine di prevenire i conflitti di interesse o di gestire quelli suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti.

La Policy recepisce inoltre le previsioni in materia di conflitti di interessi attinenti ai prodotti di investimento assicurativi, tenendo conto di quanto indicato dalla normativa di riferimento.

La disciplina adottata dal Gruppo Bancario per la gestione dei conflitti d'interesse si basa su quattro fondamentali principi:

- **dovere di identificazione:** devono essere individuate, in riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- **dovere di organizzazione:** devono essere definite procedure da seguire e adottano misure organizzative al fine di gestire i conflitti individuati;
- **dovere di dichiarazione:** qualora si ritenga che le misure organizzative e amministrative adottate per gestire talune fattispecie di conflitti d'interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i clienti devono essere informati chiaramente, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti d'interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi, affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano;
- **dovere di agire secondo onestà ed equità**

La presente Policy costituisce normativa vincolante per tutto il Personale. A tal fine, la Policy, ed i successivi aggiornamenti, è diffusa al personale dipendente e alla Rete Distributiva.

2 Definizione di conflitto d'interessi

Gli intermediari mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti, comprese le loro preferenze di sostenibilità.

In conformità al Regolamento Delegato (UE) 2017/565, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della **fornitura di servizi di investimento e servizi accessori**, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, le imprese di investimento considerano se l'impresa di investimento, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione:

- a) è probabile che l'impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- b) l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
- c) l'impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) l'impresa, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;
- e) l'impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Inoltre, al fine di identificare i tipi di conflitto di interesse che possono insorgere durante lo svolgimento di qualsiasi attività di **distribuzione assicurativa** connessa a prodotti di investimento assicurativi e che implicano il rischio di ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, gli intermediari assicurativi valutano se loro stessi, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto da loro controllato direttamente o indirettamente abbiano un interesse nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa che soddisfi i criteri che seguono:

- a) è distinto dall'interesse del cliente o del potenziale cliente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa;
- b) ha una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio del cliente.

Al fine della valutazione, gli intermediari assicurativi prendono in considerazione, come criteri minimi, le situazioni seguenti:

- a) probabile che l'intermediario assicurativo, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a potenziale discapito del cliente;
- b) l'intermediario assicurativo, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, ha un vantaggio finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente in questione;
- c) l'intermediario assicurativo, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, partecipa sostanzialmente alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in particolare laddove tale persona possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

Alla luce di quanto sopra, le situazioni di conflitto di interesse indicate nella presente Policy relativamente alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori e alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi rappresentano quelle circostanze nelle quali, al momento della prestazione dei suddetti servizi e/o di altre attività, o di una combinazione di essi, l'interesse dell'investitore potrebbe essere danneggiato a vantaggio dell'impresa di investimento stessa, dei dirigenti, dipendenti, agenti collegati di questa o a vantaggio di un altro cliente.

Al fine di identificare i conflitti di interesse, il personale preposto ed i rispettivi responsabili devono considerare se la Banca o un Soggetto Rilevante (o soggetti aventi con essi un legame di controllo diretto o indiretto):

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; ai fini della presente Policy non è sufficiente, per ravvisare un conflitto, che la Banca, o gli altri soggetti indicati, possa conseguire un utile se non vi sia nel contempo un possibile svantaggio per un cliente o che un cliente nei confronti del quale la Banca ha degli obblighi possa conseguire un utile o evitare una perdita senza che vi sia una possibile perdita concomitante per un altro cliente;
- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente.

La disciplina delle attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di Soggetti Collegati (Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia) mira invece a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alle operazioni con i medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati – ivi compresi eventuali conflitti d'interessi -, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale prospettiva sono individuate come "parti correlate", anzitutto, gli esponenti aziendali, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della Banca o del Gruppo Bancario in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole. Situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative.

A presidio di tali situazioni, la normativa di riferimento prevede dei limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei Soggetti Collegati e fornisce specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni. Questi ultimi, in particolare, devono:

- assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla disciplina;
- perseguire altresì l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati.

Le Disposizioni chiedono di individuare, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo bancario, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse. Il personale preposto ed i rispettivi responsabili devono individuare e aggiornare nel continuo le aree di operatività, ovvero le tipologie di operazioni, che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, identificando quelle in relazioni alle quali possono determinarsi conflitti d'interesse.

In tale ambito si considerano, ad esempio, i conflitti di interesse inerenti all'attività creditizia e di raccolta, all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria, alle attività di consulenza e assistenza, all'assunzione di partecipazioni.

3 Registro dei conflitti

Il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e il Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 prevedono la manutenzione e l'aggiornamento regolare di un registro nel quale siano riportate "le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti, comprese le sue preferenze di sostenibilità".

La funzione aziendale responsabile della gestione e del mantenimento del registro dei conflitti di interesse è la funzione di Compliance della Banca.

Parimenti sono affidati alla funzione di Compliance - avvalendosi della collaborazione della Funzione Preposta come per tempo identificata dal Regolamento interno - il mantenimento e l'aggiornamento di un registro delle operazioni nelle quali possa sorgere un conflitto di interessi con Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza.

4 Gestione delle richieste di maggiori informazioni provenienti dai clienti

Il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 prevede l'obbligo per gli intermediari di fornire "su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale politica sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole)".

La competenza della gestione di eventuali richieste rivenienti dalla clientela relative a maggiori informazioni in materia di gestione dei conflitti di interesse è attribuita a Conformità, la quale provvederà a fornire riscontro tramite supporto durevole.

5 Modello operativo di Gruppo

Il Gruppo Banca Generali è un gruppo bancario internazionale con una struttura societaria polifunzionale ed integrata che si articola in: una Capogruppo, Banca Generali, autorizzata all'attività bancaria e alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori e che svolge le funzioni di controllo e di indirizzo strategico e di coordinamento, e le società bancarie, finanziarie o strumentali tempo per tempo controllate.

Al fine di individuare le fattispecie dalle quali può derivare una situazione di conflitto di interesse nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori sono stati identificati i servizi di investimento ed accessori prestati da ogni entità del Gruppo Banca Generali e si è provveduto a valutare se la prestazione degli stessi possa essere in conflitto con gli interessi del cliente, tenuto anche conto di altre attività svolte dalle medesime.

Al fine di identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, ed i clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa si è provveduto a valutare se la prestazione dell'attività distributiva di prodotti di investimento assicurativi possa essere in conflitto con gli interessi del cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità.

Analogamente, per l'individuazione delle operazioni nei confronti di Soggetti Collegati che possono determinare l'insorgere di conflitti di interesse, ai sensi della disciplina delle attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di Soggetti Collegati, sono stati identificati i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse.

5.1 Servizi offerti ed attività svolte dal Gruppo Banca Generali

La seguente tabella riassume i servizi di investimento, accessori, attività di investimento e servizi bancari prestati dal Gruppo¹ tramite le entità che lo compongono, nonché altre situazioni dalle quali

potrebbero sorgere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per il cliente

Tipologia	Dettaglio
Servizi di investimento	Ricezione e trasmissione di ordini
	Esecuzione di ordini per conto dei clienti
	Negoziazione per conto proprio
	Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile
	Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile
	Gestione di portafogli
	Consulenza in materia di investimenti/consulenza in materia di investimenti preventiva rispetto a servizi esecutivi a valere su liquidità e sugli strumenti finanziari detenuti presso terzi intermediari convenzionati
Servizi accessori	Servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento
	Custodia e amministrazione di strumenti finanziari
	Servizi connessi con l'assunzione a fermo
	Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il credito o il prestito
	Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari
	Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
	Servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento
	Intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.
Servizi di gestione collettiva del risparmio	Gestione di OICR
Servizi/attività di natura bancaria/altre situazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei conflitti di interesse	Concessione di crediti (attività bancaria).
	Raccolta mediante l'emissione di propri strumenti
	Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
	Detenzione di partecipazioni in soggetti emittenti/promotori strumenti finanziari
	Rapporti di fornitura con soggetti emittenti strumenti finanziari

Soggetti Rilevanti che assumono posizioni apicali o partecipazioni rilevanti in soggetti emittenti strumenti finanziari

La seguente tabella riepiloga le aree di attività individuate dalla Banca e le tipologie di operazioni nelle quali potrebbero insorgere conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati:

Aree di attività	Tipologie di operazioni
Accordi/contratti per l'acquisto di beni e/o servizi	Accordi per l'acquisto di beni o la prestazione di servizi
	Accordi per l'acquisto di beni o la prestazione di servizi IT
	Altre spese di marketing/editoriali
	Compravendite di spazi commerciali/pubblicità
	Contratti di outsourcing
	Convenzioni per la distribuzione/collocamento di prodotti e servizi
	Polizze assicurative sottoscritte
	Servizi di consulenza acquistati
	Sponsorizzazioni
Finanziamenti attivi	Crediti di firma
	Credito al consumo
	Fidi di cassa e assimilati
	Fidi estero
	Finanziamenti in convenzione
	Mutui (incluse le variazioni di importo affidato, accolti, sostituzione, surroga)
	Posizioni in incaglio
	Posizioni in sofferenza
Finanza per la proprietà	Negoziazione di strumenti finanziari per la proprietà
Gestione tesoreria	Tesoreria cambi
Gestione delle partecipazioni	Acquisto/cessione di partecipazioni
	Operazioni di natura straordinaria (cessione ramo d'azienda, ...)
	Operazioni di natura straordinaria (fusioni/scissioni e aumenti di capitale a fronte di conferimenti in natura)
Operazioni immobiliari	Locazione attiva/passiva di immobili
Raccolta diretta	Certificati di deposito
	Depositi vincolati
	Prestiti subordinati
	Pronti contro termine
Servizi bancari e di pagamento	Contratto di conto corrente
Servizi di investimento per la clientela	Gestione contratto per la prestazione dei servizi di investimento, ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione in conto proprio, collocamento con/senza impegno irrevocabile, gestioni patrimoniali, gestione deposito titoli, consulenza
Servizi fiduciari	Servizi finanziari: amministrazione con intestazione fiduciaria di titoli e altri beni mobili e gestione di adempimenti vari connessi (ad es. ruolo di sostituto d'imposta, rilascio di garanzie reali, ecc.) Servizi societari (ad es. intestazione fiduciaria di partecipazioni nell'ambito di costituzione di società) Servizi specializzati: supporto su operazioni complesse tramite Trust e Escrow Agreement

6 Metodologia adottata per l'individuazione dei conflitti di interesse

L'approccio metodologico seguito ai fini dell'individuazione dei potenziali conflitti di interesse è articolato come segue:

1. Individuazione dei potenziali conflitti derivanti dalla prestazione di servizi d'investimento o dalla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi o servizi accessori o da una combinazione di tali servizi da parte delle Controllate del Gruppo Bancario e dei potenziali conflitti derivanti dalle operazioni con Soggetti Collegati.

Al fine di identificare le possibili fattispecie di conflitto di interesse derivanti dalla prestazione di servizi di investimento e/o accessori e altre attività, si è provveduto a declinare, per ciascuna macro-tipologia di conflitto definita dalla normativa le potenziali situazioni di conflitto di interesse in cui potrebbe trovarsi la Banca in funzione dei servizi/ attività posti in essere.

Per l'identificazione delle fattispecie di conflitto di interesse derivanti dalle operazioni con Soggetti Collegati si è provveduto a declinare le potenziali situazioni di conflitto di interesse in cui potrebbe trovarsi la Banca in funzione delle aree di attività prestate.

2. Ai fini di una più corretta e completa individuazione la Banca ha considerato anche le fattispecie di conflitto connesse a:

- Soggetti Rilevanti
- Struttura organizzativa
- Legami retributivi

7 Individuazione delle fattispecie generatrici di conflitto di interessi e identificazione delle relative misure di gestione

Banca Generali ha individuato le fattispecie di conflitto di interessi secondo le modalità sopra descritte, identificando ed adottando le relative misure di gestione.

Qualora si ritenga che le misure di gestione adottate per taluni conflitti derivanti dalla prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi, non siano completamente sufficienti per assicurare che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, sarà fornita adeguata *disclosure* al cliente.

La struttura organizzativa ed operativa è stata adottata avendo quale riferimento misure generali e specifiche per la gestione dei conflitti, che sono esemplificate nei paragrafi successivi.

Le Società Controllate, nel recepimento della presente policy, sono tenute ad identificare le fattispecie di conflitto e identificare le misure di gestione in linea con i principi sopra indicati tenuto conto delle specificità normative locali e del principio di proporzionalità.

7.1 Misure generali e specifiche di gestione

La Banca, al fine di mitigare il rischio di ledere l'interesse del cliente nell'ambito della prestazione di servizi di investimento e/o accessori ha definito delle misure di gestione per ciascuna fattispecie di conflitto d'interesse individuata. Tali misure sono rappresentata ad esempio dalle barriere informative; da misure organizzative quali la separatezza, le misure atte ad impedire o limitare influenze indebite e la vigilanza separata; dalle norme di comportamento; dalla normativa interna (es. policy, regolamenti...); dai processi e dalle procedure definiti; dai limiti operativi, dal sistema retributivo ed incentivante e dalla valutazione di adeguatezza.

8 Il Modello organizzativo di gestione dei conflitti di interesse

8.1 Obiettivi del modello organizzativo

Il Modello organizzativo di gestione dei conflitti di interesse adottato da Banca Generali ha come obiettivo quello di:

- attribuire la responsabilità del modello di gestione dei conflitti di interesse;
- definire le modalità di aggiornamento delle fattispecie di conflitti di interesse;
- individuare i *conflict owner* per la segnalazione delle fattispecie concrete di conflitti di interesse;
- sintetizzare il processo di disclosure ai clienti;
- illustrare gli step operativi per la gestione di eventuali richieste di maggiori informazioni provenienti dai clienti circa la presente policy.

NB I conflict owner sono individuati nei Responsabili di struttura aziendale referenti per l'operatività in grado di generare un conflitto di interesse potenziale

8.2 Modalità di aggiornamento delle fattispecie di conflitto di interesse

L'individuazione dei conflitti di interesse e la conseguente valutazione dei presidi in essere per la gestione degli stessi possono subire degli aggiornamenti a fronte di modifiche di carattere organizzativo o normativo.

9 Normativa di riferimento

Le principali fonti di riferimento del presente documento sono:

Normativa esterna

- Direttiva 2014/65/UE (MiFID II)
- Regolamento Delegato (UE) 2017/565
- Regolamento Delegato (UE) 2017/2359
- D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)
- Regolamento Intermediari tempo per tempo vigente
- Direttiva (UE) 2016/97 del 20 Gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (Insurance Distribution Directive - IDD)
- Disposizioni di vigilanza per le banche - Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia e successivi aggiornamenti

Normativa interna

- Execution & Transmission Policy
- Inducement Policy
- Politica in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati ed Esponenti Aziendali ex art. 136 TUB
- Policy di gestione delle Partecipazioni
- Policy Commerciale e di Product Governance
- Policy Partnership finanziaria
- Policy sulla prestazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti
- Regolamento Processo degli Investimenti delle gestioni di portafogli

Il presente documento è definito in coordinamento con altre norme emanate dalla Banca, in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, sia ad altre disposizioni di carattere generale. In tale ambito ci si riferisce alla tassonomia della

normativa interna come tempo per tempo definita nella Policy di indirizzo per la redazione e aggiornamento di Policy e Regolamenti aziendali e nella circolare dedicata.

Esse integrano le regole di comportamento che il Personale è tenuto ad osservare in virtù delle prescrizioni normative esterne ed interne al Gruppo.